



Sciopero di tutto il personale docente, educativo ed Ata della scuola con astensione dalle prestazioni aggiuntive indetto dalla FLC CGIL dal 21 febbraio al 22 marzo 2014

INDICAZIONI OPERATIVE

Come indicato nella proclamazione dello sciopero, i lavoratori della scuola sono chiamati ad **astenersi da tutte le prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio obbligatorio**. Quindi, per i **docenti e il personale educativo**, l'astensione, si effettua da tutte le attività oltre l'orario di lezione obbligatorio (art. 28 del Ccnl) ed oltre le attività funzionali obbligatorie (art. 29 del Ccnl e presenti nel piano delle attività dei docenti); per il **personale Ata** l'astensione si effettua da tutte le attività oltre le 36 ore (nel piano delle attività di cui all'art. 53 c. 1 del Ccnl), da tutte quelle previste negli incarichi conferiti nell'ambito delle posizioni economiche ed incarichi specifici art. 47 del Ccnl e dalle prestazioni "intensive" per la sostituzione dei colleghi assenti. Per tutte le categorie di lavoratori, docenti, personale educativo e ATA, occorre fare riferimento oltre che al CCNL anche al contratto di istituto vigente che definisce e specifica le prestazioni aggiuntive.

NB: La RSU ha un ruolo importante in questo sciopero!

Infatti, molte di queste decisioni (ricadute e ritenute nei compensi) dipendono da cosa si è contrattato nel contratto di scuola e con quali modalità. Invitiamo pertanto tutte le RSU a fare il punto sulle adesioni allo sciopero nella propria scuola ed a chiedere al DS un incontro (quantomeno di "informazione preventiva") per verificare il quadro della situazione anche in relazione al contratto di scuola ed al piano delle attività di docenti ed Ata.

NB: ricordiamo al dirigente scolastico l'obbligo di informare il personale e le famiglie sullo sciopero e sulle sue modalità.

Facciamo il punto sulle più comuni tipologie di attività aggiuntive non obbligatorie e conseguenti ricadute sui compensi.

PERSONALE ATA

Posizioni economiche Ata

L'attribuzione delle posizioni economiche Ata (sia prima che seconda posizione) comporta l'assunzione di alcuni incarichi (che sono conferiti all'inizio dell'anno nel piano della attività Ata ed ai quali sono associate alcune attività da svolgere) i quali, pertanto, diventano obbligatori in quanto retribuiti. Con l'astensione da tali attività/incarichi è evidente che l'amministrazione procederà alla ritenuta di una quota dei compensi connessa alla prima o seconda posizione, rapportata al numero dei giorni di astensione effettuati. Se si aderisce allo sciopero, la ritenuta

sarà pari a: (n. giornate di adesione allo sciopero/360) del compenso annuale corrispondente. Dell'adesione allo sciopero va data per tempo comunicazione all'amministrazione.

Incarichi specifici Ata

Sono sostanzialmente equivalenti alle posizioni economiche. Il lavoratore deve avere ricevuto un incarico all'inizio dell'anno (ivi compreso quello di sostituzione del DSGA) ed a tale incarico è associato un compenso economico forfettario annuale definito nel contratto di scuola. Se si aderisce allo sciopero ne va data comunicazione all'amministrazione e verrà operata una ritenuta, rispetto al compenso forfettario annuale definito in contrattazione di scuola, rapportata al periodo di adesione allo sciopero: (n. giornate di adesione allo sciopero/360).

Prestazione di ore aggiuntive da parte del personale Ata

In questo caso, per chi aderisce allo sciopero, non verrà corrisposto alcun compenso in caso di mancata prestazione richiesta.

Intensificazione della prestazione Ata

Per intensificazione si intende tutto ciò che comporta un maggior carico di lavoro, nell'ambito dell'orario di servizio ordinario, rispetto al carico di lavoro "normale" definito nel piano delle attività di inizio anno. In questo caso chi aderisce allo sciopero si vedrà corrisposto, a fine anno, un compenso forfettario ridotto in proporzione rispetto a quanto stabilito dal contratto di scuola. Su questo aspetto del lavoro (intensificazione della prestazione e, in particolare, l'intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti), è fondamentale un confronto tra DS ed RSU.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Funzioni strumentali

Nel caso delle funzioni strumentali (a differenza degli incarichi Ata) si dovrà esaminare caso per caso. Nel caso in cui l'incarico conferito dal DS prevede l'effettuazione di attività stabilite dal collegio docenti in determinati periodi dell'anno (ad es. sull'orientamento prima delle iscrizioni degli alunni), è evidente che il compenso sarà connesso all'effettuazione o meno (integrale, parziale o nulla) di tale attività la quale potrebbe anche non ricadere nel periodo di effettuazione ed adesione allo sciopero. In questo caso non vi sarà alcuna decurtazione sul compenso spettante come definito in contrattazione di scuola.

Collaborazioni con il DS (vi compresa la funzione di vicario)

Trattandosi di incarico conferito dal DS per l'intero anno scolastico, in caso di adesione allo sciopero per un mese, il compenso forfettario stabilito nel contratto di scuola verrà ridotto in proporzione.

Attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il Mof

In caso di adesione allo sciopero tutte le attività aggiuntive d'insegnamento non prestate, ricadenti nel periodo di astensione (siano esse per progetti, per corsi di recupero, per la sostituzione dei colleghi assenti, ...) non verranno retribuite (in caso di compenso forfettario, esso sarà ridotto in proporzione alle attività prestate).

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

Tali attività se ricadono nel periodo di astensione (ad esempio gruppi di lavoro, progettazione, preparazione materiali, ...) e non vengono effettuate per adesione allo sciopero, esse non verranno retribuite in proporzione a quanto non effettuato. Anche su questo è importante un confronto sindacale per distinguere tra attività funzionali obbligatorie ed aggiuntive (se oltre le 40 ore).

Altri incarichi retribuiti con il MOF

Anche in questo caso se è stato conferito dal DS un incarico (ad esempio quello di responsabile di plesso, di area, di indirizzo, di laboratorio, di coordinatore del consiglio di classe, ecc...) nell'ambito del piano delle attività deliberato dal collegio docenti all'inizio dell'anno, e tale incarico non viene

svolto per un mese aderendo allo sciopero, è evidente che alla fine dell'anno il compenso stabilito dalla contrattazione di scuola verrà ridotto in proporzione alla mancata prestazione.

Intensificazione e flessibilità

In questo caso, se la contrattazione di scuola ha previsto un compenso forfetario, non si può dire, generalizzando, che l'adesione allo sciopero comporta una riduzione proporzionale del compenso. Se, ad esempio, è stato previsto un compenso forfetario per la riduzione dell'ora di lezione da 60' a 50' (e, dunque, da 18 unità didattiche a 21 con conseguente aggravio di lavoro), non va ridotto alcun compenso (in quanto l'adesione allo sciopero non modifica tale aggravio di lavoro). Idem se si è previsto un compenso forfetario per intensificazione connessa alla turnazione tra mattino e pomeriggio (ad es. nel tempo pieno o prolungato) oppure perché si presta servizio in due plessi piuttosto che in uno solo, oppure perché, rispetto all'orario medio degli altri docenti, nel proprio vi sono molte "ore buche" a causa, ad esempio, delle inevitabili turnazioni nei laboratori oppure in palestra. Nel caso invece di compensi forfetari previsti per la reperibilità alla sostituzione dei colleghi, se si aderisce allo sciopero tali compensi verranno proporzionalmente ridotti.

PRECISAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI

Questione profili e aggiuntività. L'assistenza agli alunni con disabilità

Bisogna ricordare quanto prevede il CCNL all'art. 1 della sequenza contrattuale del 25.07.2008. E cioè:

1. I compiti del personale ATA sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. Le risorse per le predette attività ammontano

Dunque, è evidente che dall'assistenza agli alunni con disabilità, laddove svolti per posizione economica maturata dopo il 1 settembre 2011, ci si astiene in quanto non più retribuiti. Possono astenersi da tale attività anche i collaboratori scolastici che svolgono tale mansione con posizioni economiche maturata prima di tale data o con incarico specifico o con accesso al fondo. Ciò perché oggi la retribuzione è messa in discussione sia dal blocco delle posizioni economiche per il futuro sia dal taglio degli incarichi specifici e del Mof pregiudicando domani anche i potenziali futuri passaggi alle posizioni economiche e le future attribuzioni degli incarichi specifici per chi oggi ne è privo. La FLC CGIL è consapevole che ciò creerà dei disagi, ma lo sciopero è finalizzato a proteggere proprio questi bisogni primari degli alunni (dimostrando le ricadute della loro non effettuazione), bisogni che il taglio/blocco posizioni economiche rischia di cancellare definitivamente. A tale proposito si veda il [comunicato congiunto](#) tra la **Federazione Italiana per il superamento dell'Handicap (FISH)** e la FLC CGIL.

Sciopero anche da parte di chi non vede messa in discussione la retribuzione della posizione economica precedente al 2011.

Sulle posizioni economiche e incarichi aggiuntivi a qualcuno è venuto il dubbio che non possano scioperare coloro che non si vedono messa in discussione la retribuzione. Chiariamo che chiunque può aderire alle forme di lotta, anzi è auspicabile la massima adesione perché, se vengono bloccate le posizioni degli ultimi due anni, tutti gli incarichi aggiuntivi riconducibili alle posizioni economiche ricadranno su chi continua a mantenerle.

Tutto ciò che attiene l'attuazione delle norme sulla sicurezza, compresa l'assistenza agli alunni e al personale in caso di infortunio, non rientra tra le astensioni previste dallo sciopero in quanto si tratta di obblighi di legge e non di tipo contrattuale . A nulla rileva il fatto che, in qualche scuola, si sia stabilito di retribuire forfetariamente tali

obblighi.

Naturalmente resta fermo l'obbligo per tutto il personale di somministrare i farmaci agli alunni laddove è necessario. Questo è dunque un obbligo e nessuno si può astenere dall'assolverlo.

Modalità di adesione allo sciopero

Questo punto riguarda sia gli Ata che i docenti. Le scelte possibili sono: adesione allo sciopero per tutto il periodo (come indetto dalla FLC CGIL) oppure anche adesione solo per alcuni giorni. Poi è opportuno, anche, distinguere tra le prestazioni aggiuntive:

- 1- oltre l'orario obbligatorio
- 2- prestazioni pagate a monte e quindi rientranti negli obblighi di lavoro.

Nel primo caso è sufficiente dichiararsi in sciopero con una unica comunicazione preventiva e valida per tutto il periodo di adesione allo sciopero, oppure anche di volta in volta (visto che nella scuola non c'è l'obbligo della dichiarazione preventiva). In entrambi i casi nulla si dà e nulla si riceve. Nessun adempimento devono fare le segreterie se non vedere come riorganizzare al momento il servizio.

Nel secondo caso, cioè per le prestazioni aggiuntive svolte all'interno degli obblighi di lavoro (posizioni economiche, incarichi specifici, sostituzione Dsga e coll. varie con il ds), è opportuno rendere una dichiarazione e dire in che modo si vuole aderire alla protesta. Decide il lavoratore se dichiarare che intende aderire per tutti i 30 giorni (come da proclamazione e come da obiettivo politico dello sciopero indetto) oppure anche solo per una parte di essi, oppure, al limite, farlo anche giorno per giorno (scelta che non si auspica per oggettive ragioni organizzative). La decisione spetta quindi al singolo lavoratore ma la sua scelta, in ogni caso, deve essere resa nota per tempo al DS e, di conseguenza, alla segreteria per gli adempimenti connessi.

[In coda il fac-simile di dichiarazione. Chi aderisce lo fa dal momento in cui lo comunica a scuola, nelle modalità da lui decise e, comunque, non oltre il termine dello sciopero (22 marzo)]

TRATTENUTE

Le trattenute saranno in 360[^] (per ciascun giorno di adesione) rispetto agli incarichi conferiti tutto l'anno. Noi suggeriamo questa formula anche se se ci sono scuole che, nell'autonomia della contrattazione, hanno stabilito che si danno incarichi solo per i 10 mesi in quanto le connesse attività sono legate all'attività didattica. In questo caso allora la trattenuta va fatta in 300[^]. Ciò che conta è affermare il principio e la modalità di calcolo, poi il conteggio preciso dipende dalle modalità organizzative della scuola e da quanto previsto nel contratto integrativo di istituto. Ribadiamo quanto già detto sopra, ovvero che potrebbe anche non essere necessario fare alcuna trattenuta e questo dipende dal tipo di incarico e quando si svolge. Ad esempio per lo sciopero di chi ha una funzione strumentale che si è occupata dell'orientamento potrebbe non comportare alcuna ritenuta se il lavoro è già stato interamente svolto prima dello sciopero.

Sul "chi" fa le trattenute, a parte il caso delle posizioni Ata che vanno comunicate al tesoro, per il resto tutto ricade sulla scuola trattandosi di compensi da Cedolino Unico.

Servizi minimi e funzioni miste

Per quanto riguarda i **servizi minimi** da rendere comunque, questi sono riconducibili esclusivamente a quei casi previsti per le attività ordinarie (azienda agraria dove si dovessero espletare nell'ambito degli incarichi connessi alle posizioni economiche Ata oppure come incarichi aggiuntivi di servizio a mensa).

Per quanto riguarda le **funzioni miste**, trattandosi di attività aggiuntive in nessun caso riconducibili né a quelle riguardanti le posizioni economiche, né gli incarichi specifici, nulla osta ad astenersi dal loro espletamento.

(Fac simile adesione)

DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DAL 21/2/2014 AL 22/3/2014 (*)

Al DS dell'Istituto _____
di _____

Io sottoscritt _____
qualifica _____ dichiara di aderire allo sciopero
indetto dalla FLC CGIL e che, pertanto, si asterrà dalle seguenti attività aggiuntive, nel
periodo che va dal _____ 2014 al _____ 2014 (*).

Per il personale ATA (#):

- astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
- astensione dal seguente incarico connesso alla seconda posizione economica in godimento: _____;
- astensione dal seguente incarico connesso alla prima posizione economica in godimento: _____;
- astensione dal seguente incarico specifico conferito ai sensi dell'art. 47 del Ccnl _____
- astensione dal seguente incarico aggiuntivo _____;
- astensione dall'intensificazione della attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti con limitazione al proprio piano di lavoro o settore;
- astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;
- altro _____

Per il personale Docente (#)

- astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e dagli incarichi di responsabile di plesso, di laboratorio, di dipartimento, coordinatore di classe, altro.....
- astensione dall'espletamento delle funzioni strumentali;
- astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, retribuite con il MOF;
- astensione dalle ore aggiuntive per l'attuazione di progetti retribuiti con il MOF e dagli incarichi di coordinatore di progetti retribuiti con il MOF;
- astensione dalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debiti formativi;
- astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.
- altro _____

_____ lì ____/2/2014

Firma _____

(*) L'adesione può essere data a partire dal 21/febbraio 2014 e fino al 22 marzo 2014)

(#) elencare tutte le parti che interessano ciascun docente o Ata in base al piano di lavoro ed omettere o cassare le altre